



DISCIPLINARE INCARICHI DI RICERCA

Stazione Zoologica Anton Dohrn

Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine

***Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.
32 del 05/05/2026 (Rep. n. 32 del 13/05/2026)***

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità	3
Articolo 2 – Principi generali	3
Articolo 3 – Procedure di attivazione e valutazione delle richieste	3
Articolo 4 – Requisiti di ammissione	4
Articolo 5 – Incompatibilità	4
Articolo 6 – Durata degli incarichi di ricerca.....	5
Articolo 7 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo.....	5
Articolo 8 – Bando di selezione	6
Articolo 9 – Presentazione delle domande	6
Articolo 10 – Commissione esaminatrice – Modalità di selezione e graduatorie	7
Articolo 11 - Procedura di conferimento diretto ex art. 22 ter, co. 4 L. 240/2010.....	9
Articolo 12 – Conferimento dell’incarico di ricerca.....	10
Articolo 13 - Modalità di svolgimento dell’incarico di ricerca	10
Articolo 14 - Verifica dell’attività del titolare di incarico di ricerca. Proroga e Rinnovo del.....	10
Articolo 15- Decadenza dall’incarico di ricerca	11
Articolo 16 - Cessazione del rapporto di incarico di ricerca	11
Articolo 17 - Proprietà intellettuale	11
Articolo 18 - Norme transitorie e finali	11

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'articolo 22 ter, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, inserito ai sensi dell'art. 1 bis del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito in legge 5 giugno 2025, n. 79, la Stazione Zoologica Anton Dohrn può conferire "incarichi di ricerca" finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.

Il presente Disciplinare regola, ai sensi dell'art. 22 ter, comma 2, L. 240/2010, le modalità di selezione per il conferimento degli incarichi di ricerca della Stazione Zoologica Anton Dohrn (di seguito Stazione Zoologica o SZN), nonché le modalità di svolgimento degli stessi, il regime giuridico e il trattamento economico spettante ai titolari di incarichi di ricerca.

2. Gli incarichi di ricerca sono conferiti previa valutazione comparativa dei candidati, mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni ed eventuale colloquio, ovvero, ai sensi dell'articolo 22 ter, comma 4, con procedura di conferimento diretto.

Articolo 2 – Principi generali

1. La selezione e il conferimento degli incarichi di ricerca rispondono a criteri di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Le procedure di selezione per il conferimento di incarichi di ricerca assicurano la valutazione comparativa dei candidati, mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni ed eventuale colloquio, salvo l'ipotesi di cui all'articolo 11 del presente disciplinare.
3. I bandi di selezione per il conferimento degli incarichi di ricerca relativi a progetti di ricerca dotati di propri finanziamenti potranno prevedere specifiche procedure, qualora le stesse siano stabilite dai progetti di ricerca predetti.
4. Gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli della Stazione Zoologica Anton Dohrn e non possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
5. Le modalità di conferimento di incarichi di ricerca nell'ambito dell'azione MSCA (programma Marie Skłodowska-Curie Action) sono stabilite nel *programma di lavoro (work programme) MSCA*, nonché nel Grant Agreement e relativi allegati.

Articolo 3 – Procedure di attivazione e valutazione delle richieste

1. I Direttori di Dipartimento e di sedi territoriali di tipo A, previo accertamento di disponibilità delle risorse finanziarie necessarie, possono presentare al Consiglio di Amministrazione, previo nulla osta del Direttore Generale, una richiesta di indizione del bando di selezione.
2. La richiesta deve contenere:
 - a) il gruppo e il settore scientifico disciplinare (cod. GSD e cod. SSD ex DM 639/2024) e l'area ERC o settore tecnologico cui afferisce il programma di ricerca in cui è richiesto il progetto del candidato;
 - b) la durata e la tipologia;
 - c) il titolo e la descrizione sintetica del programma di ricerca;
 - d) il Dipartimento e la sede principale di svolgimento delle attività;

- e) il *tutor*, responsabile del titolare di incarico di ricerca, dipendente della SZN, sotto la cui guida sono svolte le attività affidate al titolare dell'incarico di ricerca;
 - f) il finanziamento disponibile per il conferimento dell'incarico di ricerca.
 - g) i requisiti di ammissione alla selezione;
 - h) eventuale previsione di un colloquio in sede di selezione.
3. Tutti i concorsi relativi a incarichi di ricerca sono banditi con determina del Direttore Generale previa delibera del Consiglio di Amministrazione, subordinatamente alla verifica della disponibilità finanziaria, alla verifica da parte del Direttore di Dipartimento della coerenza del tema della ricerca con la missione dell'Ente e Dipartimento di riferimento, nonché della congruità del trattamento economico proposto.

Articolo 4 – Requisiti di ammissione

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per la copertura di incarichi di ricerca i candidati "*giovani studiosi*" italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento dell'incarico di ricerca dalla Commissione giudicatrice da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca oggetto dell'incarico.
2. Sono esclusi dalle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di ricerca coloro che hanno fruito di contratti di cui all'art. 24 L. 240/2010, nonché il personale di ruolo assunto a tempo indeterminato presso Università, Enti di Ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico sia stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, DPR 11 luglio 1980 n. 382.

Articolo 5 – Incompatibilità

1. L'incarico di ricerca non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato presso soggetti pubblici o privati e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
2. L'incarico di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
3. L'incarico di ricerca non è compatibile con contratti di ricerca ex art. 22 L.240/2010, incarichi postdoc ex art. 22 bis L. 240/2010 e non possono essere, pertanto, fruiti contemporaneamente.
4. Gli incarichi di ricerca non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area sanitaria, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie Action (MSCA).
5. Gli incarichi di ricerca sono inoltre incompatibili con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
6. Il titolare dell'incarico di ricerca può esercitare lavoro autonomo o collaborazioni occasionali, compatibilmente con l'attività oggetto dell'incarico di ricerca, previa richiesta di autorizzazione all'Ente.
7. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso da parte della Stazione Zoologica Anton Dohrn.

8. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico di ricerca non può in ogni caso svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ente o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico stesso.
9. Ai fini del divieto e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto della stipula del contratto, il vincitore presenta apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare all'Ente qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Articolo 6 – Durata degli incarichi di ricerca

1. Gli incarichi di ricerca di cui al presente disciplinare hanno durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi.
2. Il termine massimo di cui al comma precedente è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie Action (MSCA). Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con titolari di incarichi di ricerca, contratti di ricerca ed incarichi postdoc (di cui, rispettivamente, agli artt. 22 e 22 bis legge 240/2010) nonché dei contratti di cui all'art. 24 L. 240/2010, anche con istituzioni differenti, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 7 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo.

1. Agli incarichi di ricerca si applicano, ai fini fiscali, previdenziali e assistenziali, le disposizioni espressamente richiamate dall'art. 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dalla normativa vigente.
2. Il trattamento economico è definito dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn, in ragione dell'impegno richiesto e nel rispetto dei vincoli posti dalla legge 240/2010.
3. Per gli incarichi di ricerca è corrisposto un trattamento economico minimo stabilito con decreto del Ministro. Il DM 592 del 06.08.2025, all'articolo 2, commi 2 e 3, ha stabilito che il trattamento economico per incarichi di ricerca *“non può in ogni caso essere inferiore ad € 22.500,00 annui, soggetti ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo”*.
4. Agli incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della L. 240/2010, si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo

5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Ente fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.

5. La Stazione Zoologica Anton Dohrn provvede, altresì, alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.
6. Eventuali missioni in Italia o all'estero, necessarie per l'espletamento delle attività connesse all'incarico di ricerca, potranno essere autorizzate dal Direttore Generale previo parere del *tutor* e rimborsate nei modi e nei termini delle disposizioni adottate dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn per il rimborso missioni dei dipendenti.
7. Il titolare di incarico di ricerca è tenuto a rispettare tutte le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dai rischi previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Qualora l'attività di ricerca comporti l'esposizione a rischi specifici per cui è necessaria la sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto legislativo n.101 del 2020, l'incaricato di ricerca è sottoposto agli accertamenti sanitari previsti dai protocolli sanitari stabiliti dal medico competente e dal medico autorizzato.

Articolo 8 – Bando di selezione

1. In attuazione delle deliberazioni di cui al precedente articolo 3, comma 3, il Direttore Generale, con propria determina, indice selezioni pubbliche per titoli ovvero per titoli e colloquio.
2. Il bando contiene il numero degli incarichi di ricerca oggetto di selezione, la durata, i requisiti di partecipazione, il titolo di studio richiesto, il titolo e la descrizione sintetica del programma di ricerca, il responsabile, il Dipartimento e la sede principale di svolgimento delle attività, il gruppo e il settore scientifico disciplinare (cod. GSD e cod. SSD ex DM 639/2024) e l'area ERC o il settore tecnologico prevalente a cui fa riferimento il programma di ricerca, il termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati, il tema della ricerca. Il bando contiene, inoltre, informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.
3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a giorni dieci dalla data di pubblicazione del bando sul sito dell'Ente e non superiore a giorni trenta dalla stessa data.
4. Il bando è pubblicato sul sito web dell'Ente, del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell'Unione Europea nonché su altri siti eventualmente preposti.

Articolo 9 – Presentazione delle domande

1. Coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente disciplinare, intendono partecipare alla selezione sono tenuti a presentare domanda secondo le modalità indicate nel bando.
2. Alle domande redatte secondo le modalità descritte nel Bando dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) curriculum vitae;
 - b) elenco dei titoli e delle pubblicazioni in formato pdf;
 - c) tutti i documenti, attestati ed ogni altro titolo che si ritenga utile ai fini del concorso;
 - d) autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il candidato attesti la durata complessiva degli incarichi di ricerca eventualmente già conferitigli, di cui all'articolo 22 ter, comma 7 della Legge 240/2010;

- e) autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale il candidato attesti la durata complessiva dei rapporti instaurati con contratti di conferimento di incarichi di ricerca, contratti di ricerca, incarichi postdoc e dei contratti ex art. 24 L. 240/2010, di cui all'art. 22 ter, comma 9 L. 240/2010;
3. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione alla selezione che perverranno all'Amministrazione dopo il termine utile per la presentazione delle stesse nonché i titoli acquisiti dopo tale termine.
 4. Chi intenda partecipare a più selezioni è tenuto a presentare distinte domande.
 5. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) Il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010;
 - b) coloro che abbiano fruito di contratti di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al IV grado compreso, di coniugio o di unione civile tra persone dello stesso sesso, così come disciplinato dall'art. 1 della Legge n. 76/2016, oppure che siano in stato di convivenza di fatto, così come regolamentato dall'art. 1, commi 37 e ss. della Legge cit., con il *tutor* a cui risulti eventualmente destinato il titolare di incarico di ricerca.
 - d) I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il Responsabile del Procedimento Amministrativo può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti, notificandola all'interessato.

Articolo 10 – Commissione esaminatrice – Modalità di selezione e graduatorie

1. La composizione della Commissione esaminatrice è individuata dal Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn, su proposta non vincolante del dipendente individuato quale *tutor* responsabile del titolare di incarico di ricerca. La Commissione è nominata con decreto del Presidente.
2. La Commissione è composta da almeno tre componenti esperti della materia, tra i quali viene indicato il presidente e un componente con funzioni di segretario verbalizzante; viene, altresì, indicato il nominativo di almeno un componente supplente.
3. I componenti della Commissione sono scelti tra:
 - a) ricercatori o tecnologi dell'Ente o di altri enti di ricerca, con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando;
 - b) professori o ricercatori dell'università, di cui almeno uno inquadrato nell'area scientifica affine al progetto di ricerca oggetto del bando. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale;
 - c) esperti nelle materie oggetto del bando.
4. Non possono far parte della Commissione esaminatrice coloro che:
 - a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale;
 - b) abbiano un rapporto di *coniugio* o di parentela o di affinità fino al IV grado compreso, o un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso così come disciplinato dall'art. 1 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolamentato dall'art. 1, commi 37 e ss. della Legge cit. con i candidati o con gli altri componenti della commissione esaminatrice;

- c) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della commissione esaminatrice;
5. Ogni componente della Commissione esaminatrice dichiara l'assenza delle cause di incompatibilità, astensione o conflitto di interessi previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 51 del codice di procedura civile, all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e all'art. 7 del d.P.R. 62/2013.
 6. Non sono previsti compensi per i componenti della commissione esaminatrice.
 7. La valutazione dei candidati avviene per titoli ed eventuale colloquio. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale.
 8. La Commissione alla prima riunione stabilisce i criteri per la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e dell'eventuale colloquio, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca.
 9. Nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni la Commissione deve valutare l'attinenza delle attività svolte dal candidato con le competenze richieste nel bando e la qualità delle stesse.
 10. L'eventuale colloquio può svolgersi in lingua italiana o inglese.
 11. Nella valutazione del colloquio la Commissione dovrà tenere presente le conoscenze e le esperienze pregresse del candidato sulle tematiche del bando, il suo grado di indipendenza e la sua capacità e progettualità operativa. Verrà verificata la conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche di base.
 12. La Commissione valuta i candidati secondo i criteri che verranno stabiliti nel bando di indizione, nonché dalla commissione medesima in sede di prima riunione.
 13. La Commissione comunica, quindi, i criteri e i punteggi adottati al Responsabile del Procedimento Amministrativo, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito dell'Ente.
 14. I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti agli interessati mediante pubblicazione sul sito web dell'Ente. Nel caso sia previsto il colloquio, i risultati devono essere notificati ai candidati prima dell'effettuazione dello stesso, mediante pubblicazione sul sito web dell'Ente. Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.
 15. La data dell'eventuale colloquio viene comunicata con la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale della Stazione Zoologica Anton Dohrn.
 16. Il colloquio stesso potrà essere effettuato anche in remoto con modalità che garantiscano l'identificazione del candidato e la pubblicità della prova. Il colloquio potrà essere sostenuto in inglese e, comunque, prevedrà una prova per testarne la sua conoscenza.
 17. La Commissione conclude la propria attività entro 45 dalla sua nomina, salvo proroga oggetto di formale richiesta a firma del presidente della Commissione rivolta al Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn, prima che il termine sia decorso. Il mancato rispetto del termine determinerà la decadenza della Commissione.
 18. Delle operazioni di selezione viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione. Il verbale comprende:
 - a. una circostanziata relazione contenente: 1) i criteri di valutazione e le motivazioni dei punteggi assegnati per ciascun candidato e 2) la valutazione del colloquio - ove previsto - con le relative motivazioni;
 19. b. una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente risultante dal punteggio totale assegnato a ciascun candidato, con l'indicazione, nell'ordine della graduatoria, del vincitore della selezione, ovvero dei vincitori se l'avviso prevede il conferimento di più incarichi di ricerca, nonché degli idonei non vincitori, con possibilità di scorrimento della graduatoria entro i limiti previsti da legge, dove previsto dal bando di concorso stesso. Al termine della selezione deve essere assicurata la pubblicità dei risultati, mediante pubblicazione sul sito web ufficiale

della Stazione Zoologica Anton Dohrn e negli altri siti in cui il bando è stato pubblicato, con l'indicazione dei punteggi assegnati e della graduatoria finale.

20. È comunque garantito l'accesso agli atti della selezione ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del relativo regolamento interno di attuazione.
21. Gli atti della selezione sono trasmessi al Responsabile del Procedimento Amministrativo, che verifica, nel termine di cinque giorni, la regolarità complessiva del procedimento e la conformità con la normativa e con regolamenti e disciplinari della SZN. All'esito positivo delle verifiche, la graduatoria viene approvata con provvedimento del Direttore Generale.
22. Gli incarichi di ricerca sono conferiti ai candidati secondo l'ordine della graduatoria formulata dalla Commissione.
23. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria.

Articolo 11 - Procedura di conferimento diretto ex art. 22 ter, co. 4 L. 240/2010

1. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, il Responsabile scientifico del progetto di ricerca vincitore di un bando competitivo può presentare, di concerto con il Direttore di Dipartimento/Sede territoriale di tipo A per gli aspetti di natura tecnico-scientifica e con il Direttore Generale per gli aspetti di natura amministrativo-gestionale, al Consiglio di Amministrazione della Stazione Zoologica Anton Dohrn propria richiesta per l'attivazione di una procedura di conferimento diretto, ai sensi dell'art. 22 ter, comma 4 L. 240/2010, mediante avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse.
2. Nella richiesta andrà indicato: a) il numero e la durata degli incarichi che si intende attivare; b) il gruppo e il settore scientifico-disciplinare (cod. GSD e cod. SSD ex DM 639/2024) e le aree scientifiche di interesse; c) il programma di ricerca all'interno del quale è prevista l'attivazione degli incarichi di ricerca; d) il tutor, responsabile del titolare di incarico di ricerca, dipendente della SZN, sotto la cui guida sono svolte le attività affidate al titolare dell'incarico di ricerca; e) gli estremi delle fonti di finanziamento esterno su cui grava l'attivazione degli incarichi; f) il Dipartimento e la sede di svolgimento delle attività.
3. Il Consiglio di Amministrazione, subordinatamente alla verifica della disponibilità finanziaria, alla verifica della coerenza del tema della ricerca con la missione da parte del Direttore di Dipartimento/Sede territoriale di tipo A nonché della congruità del trattamento economico proposto, con delibera autorizza la pubblicazione dell'avviso per manifestazioni di interesse sul sito della Stazione Zoologica Anton Dohrn nonché su eventuali ulteriori siti e/o piattaforme per il reclutamento, delegando a tale scopo il Direttore Generale.
4. Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse non può essere inferiore a giorni dieci dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito dell'Ente e non superiore a giorni trenta dalla stessa data. Potranno trasmettere la manifestazione di interesse i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente disciplinare.
5. Il Responsabile scientifico del progetto di ricerca valuta le candidature presentate, esaminando i *curriculum vitae*, *completo di titoli e pubblicazioni*, ed indica propria nota motivata il candidato con il profilo scientifico professionale ritenuto più idoneo allo svolgimento del progetto stesso.
6. Il Direttore Generale della Stazione Zoologica Anton Dohrn con determina nomina il candidato indicato dal Responsabile scientifico del progetto di ricerca, autorizzando il conferimento dell'incarico al vincitore, con le modalità di cui al successivo art. 12, commi 2 e seguenti del

presente disciplinare. Dell'esito della procedura di conferimento diretto è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Articolo 12 – Conferimento dell'incarico di ricerca

1. Espletate le procedure di cui all'articolo 10, il Direttore Generale con determina approva gli atti della Commissione e nomina il vincitore.
2. Gli “*incarichi di ricerca*” vengono stipulati con contratto a tempo determinato tra il Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn ed il vincitore dell'incarico di ricerca. L'incarico di ricerca, ai sensi dell'art. 22 ter, comma 8 L. 240/2010, non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli della Stazione Zoologica Anton Dohrn né può essere computato ai fini di cui all'articolo 20 D.Lgs. 75/2017.
3. Il vincitore, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del conferimento dell'incarico di ricerca, dovrà far pervenire una dichiarazione di accettazione, attestando, contestualmente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative ai sensi del precedente articolo 5.
4. Il titolare dell'incarico di ricerca è obbligato all'iscrizione alla Gestione Separata INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.
5. Avverso l'approvazione degli atti è ammesso il reclamo al Direttore Generale entro 10 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.

Articolo 13 - Modalità di svolgimento dell'incarico di ricerca

1. Il titolare di incarico di ricerca svolge le attività di assistenza e collaborazione alla ricerca, oggetto del contratto, sotto il coordinamento e la supervisione del *tutor*.
2. Il titolare di incarico di ricerca è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ente.
3. L'accesso alla struttura della Stazione Zoologica Anton Dohrn è consentito previo rilascio del tesserino ai sensi della Procedura di accoglienza del Personale neoassunto.

Articolo 14 - Verifica dell'attività del titolare di incarico di ricerca. Proroga e Rinnovo del contratto.

1. Il titolare di incarico di ricerca con cadenza annuale e, comunque, al termine del periodo contrattuale è tenuto a presentare al proprio tutor una relazione dell'attività svolta. Il *tutor* valuterà l'attività svolta in ragione della funzione assegnata nonché la partecipazione ai lavori scientifici eventualmente prodotti, anche ai fini di un'eventuale proroga dell'incarico di ricerca.
2. All'esito di tale valutazione, il *tutor* entro 60 giorni prima della scadenza del rapporto contrattuale, può proporre la proroga o il rinnovo dell'incarico per un periodo funzionale al progetto di ricerca finanziato e comunque per un minimo di 3 mesi. In ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto, l'eventuale proroga o rinnovo dell'incarico di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni di cui all'art. 22 ter, comma 7, della legge 240 del 2010, salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 2 del presente disciplinare. A tale scopo, il *tutor*, previa verifica della disponibilità finanziaria e dichiarazione di nulla osta da parte del Direttore Generale, trasmette all'Ufficio di Presidenza una richiesta di proroga o rinnovo, accompagnata da una documentata relazione a firma del titolare di incarico di ricerca.

3. La definitiva valutazione dell'attività del titolare di incarico di ricerca, a valle di quanto descritto nei commi precedenti, spetta al Presidente che ha facoltà di autorizzare la proroga o il rinnovo.
4. La proroga o il rinnovo del contratto sono autorizzati con decreto del Presidente dell'Ente, tenuto conto dei vincoli di legge.
5. La proroga/rinnovo del contratto è sottoscritta dal titolare di incarico di ricerca e dal Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn.

Articolo 15- Decadenza dall'incarico di ricerca

1. Decadono dal diritto all'attribuzione dell'incarico di ricerca i vincitori che non facciano pervenire alla Stazione Zoologica Anton Dohrn, entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione, la dichiarazione di accettazione di cui al precedente articolo 12, comma 3.
2. Il titolare di incarico di ricerca che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, su proposta del suo *tutor*, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore fruizione dell'incarico di ricerca con motivato provvedimento del Presidente dell'Ente, sentito il Direttore Generale.

Articolo 16 - Cessazione del rapporto di incarico di ricerca

1. La cessazione del rapporto di lavoro del titolare di incarico di ricerca è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Il recesso dal contratto può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
3. Il titolare di incarico di ricerca può recedere per iscritto, dando un preavviso di almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione tratterà al titolare di incarico di ricerca un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
4. Il recesso dal contratto da parte della Stazione Zoologica Anton Dohrn è disposto con decreto del Presidente, su presentazione di una motivata richiesta, redatta dal *tutor* del titolare di incarico di ricerca, sentito il Direttore Generale.
5. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Articolo 17 - Proprietà intellettuale

1. In materia di proprietà intellettuale dei risultati derivanti dalla ricerca dei contraenti, si applica il [Regolamento vigente](#) della Stazione Zoologica Anton Dohrn sulla proprietà industriale e, per quanto di competenza, la [Carta Europea dei Ricercatori](#).

Articolo 18 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Disciplinare, previsto dall'art. 22 ter comma 2 della legge 240/2010, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della delibera con adeguata pubblicità sul sito web istituzionale della Stazione Zoologica Anton Dohrn.

2. Ai sensi dell'articolo 22 ter, comma 10 L. 240/2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 D.Lgs. 218/2016, la spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi di ricerca non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati. Il limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.
3. La Stazione Zoologica Anton Dohrn assicura il pieno rispetto delle determinazioni, che saranno assunte in sede di contrattazione collettiva.